



Istituto Istruzione Superiore Statale “S. Caterina da Siena-Amendola”

Scuola Capofila e Polo di Formazione Ambito SA-23

Settore Economico – Settore Tecnologico – Settore Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera

Via Lazzarelli - 84132 - Salerno - Tel. e Fax 089333084 - CF: 95139760656

Codice meccanografico: **SAIS06900N** - email: sais06900n@istruzione.it -
sais06900n@pec.istruzione.it sito web: www.santacaterina-amendola.gov.it

Prot n.3898/07

Salerno, li 08/06/2017

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI (DELIBERATO IN DATA 08/06/2017)

Il Comitato per la Valutazione dei Docenti è istituito ai sensi della Legge n.107/2015 (art.1 c.129) che così recita: dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. – (Comitato per la valutazione dei docenti).

1.Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2.Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3.Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4.Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che

lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

Art. 1 - Procedura di individuazione dei componenti interni (docenti)

1. Poiché la durata dell'incarico è triennale, è opportuno che i docenti scelti siano docenti a tempo indeterminato e individuati fra coloro che, nei limiti di previsione, intendono svolgere il loro servizio per almeno tre anni nell'Istituto.

2. Sono ammesse autocandidature.

3. Nel caso di tre o più autocandidature, la scelta dei membri docenti in seno al Collegio dei docenti avviene attraverso votazione a scrutinio segreto con l'espressione di una preferenza. Sono eletti i docenti che riportano il maggior numero di voti in seno al Collegio dei docenti.

4. La scelta del membro docente del Consiglio d'Istituto avviene preferibilmente nell'ambito del Consiglio stesso.

Nel caso di due o più autocandidature o proposte di candidatura, la scelta del membro docente in seno al Consiglio d'Istituto avviene attraverso votazione a scrutinio segreto con l'espressione di una preferenza. È eletto il docente che riporta il maggior numero di voti in seno al Consiglio d'Istituto.

6. In caso di parità di voti per scheda segreta, la votazione è ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eleggibili.

Art. 2 - Procedura di individuazione dei componenti interni (genitori)

1. Il Consiglio d'Istituto sceglie i rappresentanti dei genitori prioritariamente fra quelli eletti nel Consiglio. Per evitare la decadenza dalla carica, tenuto conto della durata triennale dell'incarico, è opportuna la scelta di genitori i cui figli permangono studenti dell'Istituto per almeno un triennio.

2. Sono ammesse autocandidature o proposte di candidatura.

3. Nel caso di due o più autocandidature o proposte di candidatura, la scelta avviene attraverso votazione a scrutinio segreto con l'espressione di una preferenza. Sono eletti i genitori che riportano il maggior numero di voti in seno al Consiglio d'Istituto.

4. In caso di parità di voti per scheda segreta, la votazione è ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eleggibili.

Art. 3 – Presidenza

1. Il Comitato è presieduto dal Dirigente scolastico.

2. Il Presidente convoca e presiede il Comitato; affida le funzioni di Segretario ad un componente dello stesso Comitato;

3. autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal segretario in un registro.

4. Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Comitato. Può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti e richiamato all'ordine, sospendere ed aggiornare ad altra data la seduta.

Art. 4 – Insediamento

Il Dirigente scolastico, in qualità di Presidente del Comitato, provvede alla convocazione per l'insediamento.

Art. 5- Convocazione

1. La convocazione del Comitato spetta esclusivamente al Presidente.

2. Il Presidente può convocare il Comitato anche quando almeno la metà più uno dei componenti in carica lo abbia motivatamente richiesto.

3. La richiesta di convocazione, sottoscritta dai componenti interessati, deve essere rivolta al Presidente e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.
4. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è fissato dal Presidente.
5. L'atto di convocazione deve essere recapitato a tutti i componenti 5 giorni prima della seduta ordinaria ed entro 1 giorno prima della seduta straordinaria.
6. L'atto può essere recapitato anche a mezzo e-mail, con richiesta di conferma di lettura.

Art. 6 - Validità della seduta

1. La seduta è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica. Poiché i componenti del Comitato sono sette (se tutti in carica), la seduta è valida se vi intervengono almeno quattro componenti.
2. Constatata la presenza del numero legale, il Presidente avvia i lavori.

Art. 7 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute non sono pubbliche.
2. Possono essere presenti, solo per determinati argomenti in cui è necessaria la figura di un esperto e soltanto a fini di consulenza, professionisti esperti in alcune tematiche di interesse del Comitato.
3. L'eventuale presenza dell'esperto è decisa dal Presidente del Comitato.

Art. 8 - Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 9 – Votazione

1. La votazione avviene dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione.
2. Per qualsiasi decisione da assumere, il voto è palese;
3. la votazione può avvenire per alzata di mano o per appello nominale, con registrazione dei nomi.
4. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone.
5. Relativamente alla natura del voto validamente espresso, si precisa che non è ammessa l'astensione.
6. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Art. 10 – Verbalizzazione

1. Il verbale deve contenere tutti gli atti o fatti ragionevolmente e strettamente funzionali alla finalità per cui si dispone la verbalizzazione.
2. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta indicando: i termini della convocazione, la data, l'ora, il luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi, con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno.
3. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
4. Il verbale deve essere letto e approvato non più tardi dell'inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce.

Art. 11- Pubblicità degli atti

1. Le deliberazioni del Comitato relative alle funzioni affidategli dalla Legge sono pubblicate all'Albo on line della scuola per almeno 15gg (non sono soggette a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato)

Art. 12 - Decadenza e surroga dei membri

1. I membri eletti, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dal successivo comma.
2. Il Presidente, accertata l'assenza a tre sedute consecutive di un membro, in assenza di giustificazione, comunica al Comitato la decadenza di tale membro e pone all'ordine del giorno della prima riunione utile del Collegio dei docenti (se trattasi di membro docente scelto dal Collegio) o del Consiglio d'Istituto (se trattasi di rappresentante dei genitori o membro docente scelto dal Consiglio) la sua sostituzione, secondo le modalità previste negli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.
3. La stessa procedura è utilizzata per la sostituzione di docenti o genitori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità o per eventuali dimissioni.
4. Le dimissioni devono essere consegnate al Presidente che ne informerà il Comitato.

Art. 13 – Compensi

1. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute, non spetta alcun compenso, salvo che la normativa non disponga diversamente.

Art. 14 - Modifica e/o integrazione del Regolamento

1. Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente Regolamento sarà oggetto di deliberazione dell'Organo stesso e dettata prioritariamente dall'evoluzione, e conseguente recepimento, della relativa normativa.

Art. 15 – Rinvii.

Per quanto non stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

Approvato all'unanimità dal Comitato per la valutazione dei docenti dell'istituzione scolastica I.I.S.S. "S. Caterina-Amendola" Salerno, in data 08/06/2017

IL PRESIDENTE
d.s. Anna Rita Carrafiello

Firma autografa sostituita a mezzo stampo ai sensi

E per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.L. gs. n. 39/03